

## SCHEDA a cura di USB PI Scuola Legge di Stabilità 2013-2014-2015 Commissione Bilancio -12 novembre 2012

Note per la lettura :

articolo **STRALCIATO** dal Presidente della Camera perchè contenenti disposizioni estranee al suo oggetto così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato  
articolo **SOPPRESSO** dalla Commissione Bilancio sono quelli eliminati

DALL'ARTICOLO 3	COMMENTO
29. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le disposizioni di cui ai commi da 38 a 48.	
30. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 l'articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, trova applicazione anche nel caso degli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l'intero anno scolastico ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali ed amministrativi.	<p><b>Pagamento assistenti amministrativi che sostituiscono i DSGA su posti vacanti o disponibili:</b></p> <p>dall'a.s. 2012/13 il pagamento è effettuato dalle direzioni provinciali del tesoro con ordinativi emessi in base a ruoli di spesa fissa.</p>
31. La liquidazione del compenso per l'incarico di cui al comma 30 è effettuata ai sensi dell'art. 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dall'assistente amministrativo incaricato.	<p>La retribuzione superiore è pari alla differenza tra quanto complessivamente in godimento dall'ass. amm.vo e la retribuzione <b>iniziale</b> dei DSGA.</p>
32. Il personale docente dichiarato dalla commissione medica permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute può chiedere di essere sottoposto nuovamente a visita medico collegiale al fine di accertare il recupero dell'idoneità all'insegnamento. In caso di esito favorevole l'interessato rientra solo su posti vacanti e disponibili nei ruoli del personale docente e la sede di titolarità è attribuita secondo le procedure e le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale sulla mobilità del personale docente.	<p><b>Docenti permanentemente inidonei all'insegnamento:</b> <b>STRALCIATO</b></p> <p>possono chiedere nuova visita medica e, nel caso siano ritenuti "recuperati" rientrano nei ruoli docenti su posti vacanti e disponibili, con assegnazione di sede stabilita dal Contratto sulla mobilità.</p>
33. Le funzioni di valutazione della diagnosi funzionale propedeutica all'assegnazione del Docente di sostegno all'alunno disabile di cui all'articolo 19, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono affidate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), che le esercita anche avvalendosi del personale medico delle aziende sanitarie locali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e dell'economia e delle finanze, sentito l'Inps, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità attuative del presente articolo.	<p><b>Alunni disabili - diagnosi funzionale:</b> <b>STRALCIATO</b></p> <p>è affidata all'INPS, secondo modalità da definire in un Decreto Interministeriale Istruzione-Lavoro- Finanze</p>
34. Al comma 7 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, le parole "può	<b>STRALCIATO</b>

<p>riservare” sono sostituite dalla seguente: “riserva” e dopo le parole “alle esigenze della stessa” sono inserite le seguenti: “risorse finanziarie non inferiori a tre milioni di euro”.</p>	<p>Finanziamento di 3 MLN di Euro l’ANVUR -Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca-</p>
<p>35. Per l’anno scolastico 2012-2013 l’amministrazione scolastica può promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti della durata di tremesi, prorogabili a otto, che prevedano attività di carattere straordinario, anche ai fini dell’adempimento dell’obbligo dell’istruzione, da realizzarsi con personale docente e ATA incluso nelle graduatorie provinciali. A tal fine sono stipulate specifiche convenzioni tra le regioni e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.</p> <p>La partecipazione delle regioni ai progetti di cui al presente comma avviene, nell’ambito delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente. Al suddetto personale è riconosciuta la valutazione del servizio ai soli fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie a esaurimento previste dall’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.</p>	<p><b>Progetti “ammazza precari”:</b> <b>STRALCIATO</b></p> <p>per l’a.s. 2012-13 il MIUR e le regioni possono attivare progetti di 3 mesi, prorogabili a otto, per attività straordinarie per docenti e ATA inclusi nelle graduatorie provinciali, sulla base di convenzioni, su finanziamenti regionali.</p> <p><i>Attività anche ai fini dell’adempimento dell’obbligo dell’istruzione</i> (un altro modo per limitare e contenere gli effetti dell’obbligo scolastico a 16 anni)</p> <p>Al personale coinvolto è riconosciuto il relativo punteggio per le graduatorie ad esaurimento dei docenti e nelle graduatorie permanenti degli ATA, ma non una parola sullo scempio dei <b>contratti a prestazione d’opera</b> stipulati con il personale. In questo modo viene mutuata la pratica molto diffusa nelle scuole private di far lavorare le persone per stipendi inesistenti in cambio del punteggio!!</p>
<p>36. All’articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 5 la parola “Alle” è sostituita da “Nell’anno scolastico 2012/2013 alle”;</p> <p>b) al comma 5-bis le parole “A decorrere dall’” sono sostituite da “Nell’”;</p> <p>c) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:</p> <p>5-ter. A decorrere dall’anno scolastico 2013/2014 i criteri per l’individuazione delle istituzioni scolastiche ed educative sede di dirigenza scolastica e di direttore dei servizi generali ed amministrativi sono definiti con accordo tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e le regioni in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis come modificati dalla legge n. 183 del 2011.</p>	<p><b>Razionalizzazione rete scolastica:</b> <b>STRALCIATO</b></p> <p>a) la limitazione dei 600 alunni (o 400 per piccole isole, ecc.) per l’assegnazione di un dirigente scolastico è limitata all’a.s. 2012/13;</p> <p>b) stessa precisazione per l’assegnazione del DSGA;</p> <p>Dall’a.s. 2013/14 i criteri per l’assegnazione dei dirigenti e dei DSG sono concordati con le Regioni in sede di Conferenza unificata, fermi restando i risparmi stabiliti dalla legge 183/2011</p> <p>Questo comma era forse l’unico che riapriva la possibilità di recuperare qualche istituzione scolastica in più</p>
<p>37. All’articolo 404 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è abrogato il comma 15.</p> <p>38. Al presidente e ai componenti delle Commissioni esaminatrici dei concorsi indetti per il personale docente della scuola è corrisposto il compenso previsto per le commissioni esaminatrici dei concorsi a dirigente scolastico stabilito con decreto interministeriale ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140.</p> <p>I componenti delle commissioni giudicatrici non possono chiedere l’esonero dal servizio per il periodo di svolgimento del concorso.</p>	<p><b>Compensi commissari di concorsi a cattedre</b></p> <p>Abolizione delle attuali norme sui compensi per le commissioni giudicatrici dei concorsi. E’ escluso l’esonero dal servizio per i commissari.</p> <p><b>La relazione tecnica</b> la norma consente di corrispondere alle commissioni per il concorso a docente recentemente indetto <b>un compenso inferiore</b> rispetto a quello che spetterebbe secondo le regole oggi in vigore. In via prudenziale, non ascrivere effetti positivi sui saldi di finanza pubblica alla norma di cui trattasi. Si istituisce il cottimo per i commissari.</p>
<p>39. Al comma 3 dell’articolo 75 del decreto legislativo 30</p>	<p><b>Uffici scolastici Regionali:</b></p>

luglio 1999, n. 300, dopo le parole “uffici scolastici regionali” sono inserite le seguenti parole “o interregionali”.	<p style="text-align: center;"><b>STRALCIATO</b></p> <p>possono essere anche interregionali.</p>
40. All’articolo 1, comma 4, lettera f), della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Le classi devono essere costituite da almeno 8 alunni; le classi articolate possono essere costituite con gli stessi criteri e alle medesime condizioni stabilite per le scuole statali. Negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, in ogni caso, è vietata la costituzione di classi terminali collaterali.”.	<p style="text-align: center;"><b>Scuole non statali:</b> <b>STRALCIATO</b></p> <p>per l’attribuzione della parità, le classi debbono avere almeno 8 alunni; per quelle “articolate” (con più indirizzi) valgono le stesse regole delle scuole statali (almeno 27 studenti totali e almeno 12 per il gruppo di minore consistenza) ed è vietato costituire classi terminali collaterali (rispetto al corso di studi completo).</p>
41. All’articolo 193 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma: “2-bis. I candidati agli esami di idoneità sostengono i relativi esami presso istituzioni scolastiche, statali o paritarie, ubicate nei comuni di residenza. In caso di assenza nel comune dell’indirizzo di studio prescelto, i candidati sostengono gli esami presso istituzioni scolastiche ubicate nella provincia di residenza e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al limite dell’ambito regionale, devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi adottati, dal dirigente generale preposto all’ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. L’istituzione scolastica, alla quale il candidato presenta la domanda di ammissione agli esami di idoneità, non può accogliere un numero di candidati superiore al cinquanta per cento degli alunni iscritti e frequentanti le classi dell’indirizzo di studio indicato nella domanda medesima.”.	<p style="text-align: center;"><b>Studenti privatisti:</b> <b>STRALCIATO</b></p> <p>gli esami di idoneità sono sostenuti presso scuole statali o paritarie dei comuni di residenza dei candidati, in mancanza della provincia e, in caso di ulteriore mancanza, nella regione. Deroghe al limite regionale debbono essere autorizzate, su motivata richiesta, dal Diretto regionale della regione di provenienza.</p> <p>Viene istituito il limite massimo del 50% di alunni privatisti agli esami di idoneità</p>
42. A decorrere dal 1° settembre 2013 l'orario di impegno per l'insegnamento del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, incluso quello di sostegno, è di 24 ore settimanali. Nelle sei ore eccedenti l'orario di cattedra il personale docente non di sostegno della scuola secondaria titolare su posto comune è utilizzato prioritariamente per la copertura di spezzoni orario disponibili nell'istituzione scolastica di titolarità, nonché per l'attribuzione di supplenze temporanee per tutte le classi di concorso per cui abbia titolo, per posti di sostegno, purché in possesso del relativo diploma di specializzazione e per gli impegni didattici in termini di flessibilità, ore aggiuntive di insegnamento, di recupero e di potenziamento. Le ore di insegnamento del personale docente di sostegno, eccedenti l'orario di cattedra, sono prioritariamente dedicate all'attività di sostegno e, in subordine, alla copertura di spezzoni orari di insegnamenti curricolari, per i quali il personale docente di sostegno abbia titolo, nell'istituzione scolastica di titolarità. L'organico di diritto del personale docente di sostegno è determinato, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2013, in misura non superiore a quello dell'anno scolastico 2012/2013. Il periodo di ferie retribuito del personale docente di cui al presente comma è incrementato di 15 giorni su base annua.	<p style="text-align: center;"><b>Orario Docenti: SOPPRESSO</b></p> <p>Dal 1° settembre 2013 l’orario di insegnamento per tutti i docenti della secondaria di 1° e 2° grado è di 24 ore settimanali. L’aumento, per i <b>docenti curricolari</b>, è utilizzato, nella scuola di titolarità <b>prioritariamente (non esclusivamente)</b> per</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- copertura di spezzoni orari;</li> <li>- supplenze temporanee secondo le classi di concorso di abilitazioni possedute;</li> <li>- supplenze su sostegno, in presenza del diploma di specializzazione;</li> <li>- impegni didattici per flessibilità, ore aggiuntive, recupero e potenziamento.</li> </ul> <p>Per i <b>docenti di sostegno</b> l’aumento è utilizzato, nella scuola di titolarità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>prioritariamente (non esclusivamente)</b>, per il sostegno;</li> <li>- in subordine, per la copertura di spezzoni orari di insegnamento curricolare in presenza di idoneo titolo.</li> </ul> <p>L’organico di diritto del personale di sostegno per l’a.s. 2013/14 non può superare quello del 2012/13. Le ferie dei docenti della secondaria sono</p>

	<p>aumentate di 15 giorni, nei periodi di sospensione dell'attività didattica!!</p> <p><b>Relazione tecnica:</b> 238,1 milioni di euro nel 2013 e 714,3 negli anni a seguire</p>
<p><b>42-bis.</b> A decorrere dal 1° gennaio 2014 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dismette la sede romana di piazzale Kennedy e il relativo contratto di locazione è risolto. Da tale dismissione derivano risparmi di spesa pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.</p>	<p>Viene spostato il personale del Ministero che attualmente occupa solo il 40% dell'edificio affittato!</p> <p><b>6 milioni dal 2014</b></p>
<p><b>42-ter.</b> L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 29 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di euro 20 milioni a decorrere dall'anno 2013.</p>	<p>Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST)</p> <p><b>20 milioni dal 2013</b></p>
<p><b>42-quater.</b> Nell'esercizio finanziario 2013 è versata all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 30 milioni di euro a valere sulla contabilità speciale relativa al Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, a valere sulla quota relativa alla contribuzione a fondo perduto</p>	<p>Dal Fondo per le agevolazioni alla ricerca <b>solo per il 2013 vengono stornati 30 milioni</b></p>
<p><b>42-quinquies.</b> Le risorse finanziarie disponibili per le competenze accessorie del personale del comparto scuola sono ridotte di 47,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, per la quota parte attinente al Fondo delle istituzioni scolastiche.</p>	<p><b>Riduzione del FIS di 47,5 milioni da.. subito</b> ecco chi sta bloccando le attività aggiuntive!!</p> <p><b>Lo scorso anno complessivamente il FIS era di 1.024 milioni, dunque, il taglio è del 4,6%</b></p>
<p><b>42-sexies.</b> Il fondo di cui all'articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è ridotto di 83,6 milioni di euro nell'anno 2013, di 119,4 milioni di euro nell'anno 2014 e di 125,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.</p>	<p><b>I TAGLI della finanziaria per il 2012 :</b> riduzione distacchi per autonomia; non assegnazione DSGA e dirigenti scol. a scuole sottodimensionate e riduzioni varie all'AFAM, (che producono risparmi <b>eccedenti</b> i 33,7 milioni per il 2013 e i 62,9 per il 2014) costituiscono un <b>Fondo per la valorizzazione dell'istituzione scolastica.</b> Erano <b>168,4 milioni nell'anno 2013 e 126,7 milioni a decorrere dall'anno 2014</b> sempre soldi nostri che vengono completamente sottratti a qualsiasi attività aggiuntiva.</p>
<p><b>42-septies.</b> Il concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è assicurato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca anche mediante l'attuazione del comma 15 del medesimo articolo. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 gennaio 2013, può formulare proposte di rimodulazione delle riduzioni di spesa di cui al primo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti</p>	<p>Ma se non si riesce a fare tutti tagli il MIUR ha la possibilità di effettuare variazioni di bilancio ulteriori tagli lineari alle spese rimodulabili</p>
<p>43. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisci delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è</p>	<p><b>FERIE</b></p> <p>Tutti i docenti fruiscono delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni (non più delle attività didattiche) con esclusione di</p>

<p>consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per le finanze pubbliche.</p>	<p>scrutini, esami. E' possibile usufruire fino a 6 giorni di ferie durante l'anno, purché sia assicurata la sostituzione senza oneri aggiuntivi per lo Stato. In questo modo le sospensioni natalizia e pasquale, nonché gli eventuali ponti e i giorni di sospensione a giugno sono validi per la fruizione delle ferie</p>
<p>44. All'articolo 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto alla fine il periodo "Il presente comma non si applica al personale docente e ATA supplente breve e saltuario o docente con contratto sino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione fruire delle ferie. "</p>	<p><b>Obbligo di fruire delle ferie e divieto di monetizzarle:</b> la norma non si applica ai supplenti brevi e saltuari (docenti e ATA) e a quelli nominati fino al termine delle lezioni, limitatamente alle giornate di ferie che non è possibile fare fruire. In questo modo i dirigenti obbligheranno il personale precario a prendere le ferie durante la sospensione natalizia, pasquale o dei ponti.</p>
<p>45. Le disposizioni di cui ai commi dal 42 al 44 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.</p>	<p><b>Inderogabilità:</b> le norme dei commi 42,43 e 44 non sono derogabili dal CCNL e le attuali norme dello stesso sono disapplicate dal 1° settembre 2013. <b>Cancellazione del CONTRATTO NAZIONALE</b></p>
<p>46. All'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche : a) al primo periodo, le parole "trecento unità" sono sostituite dalle seguenti "centocinquanta unità"; <del>b) al secondo periodo le parole "cento unità" sono sostituite dalle seguenti "cinquanta unità";</del> c) al terzo periodo le parole "cento unità" sono sostituite dalle seguenti "cinquanta unità".</p>	<p><b>Tagli ulteriori sui comandi:</b> a) i comandi per l'autonomia passano da 300 a 150; <del>b) i comandi presso strutture ed enti di cura, riabilitazione, ecc. passano da 100 a 50;</del> c) i comandi presso enti di ricerca educativa, ecc. passano da 100 a 50. <b>Relazione Tecnica:</b> 2,5 milioni di euro nel 2013 e 7,6 milioni dal 2014 e successivi</p>
<p>47. Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento fuori ruolo, già adottati ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per l'anno scolastico 2012/2013.</p>	<p>Sono fatti salvi i comandi già adottati per l'a.s. 2012/13.</p>
<p>48. Salvo le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola può essere posto in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche solo con oneri a carico dell'Amministrazione richiedente.</p>	<p>Salvo i casi di cui sopra e gli esoneri sindacali, gli oneri per il personale della scuola comandato presso altre amministrazioni pubbliche sarà a carico di queste ultime.</p>
<p>75. A decorrere dall'anno 2013, conseguentemente alle economie di spesa di cui ai commi da 42 a 48 non destinate al conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 7 comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un fondo denominato "Fondo da ripartire per la valorizzazione dell'istruzione scolastica", nel quale confluiscono altresì il Fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito</p>	<p><b>SOPPRESSO</b> Prevedeva la confluenza del Fondo per la valorizzazione dell'Istituzione scolastica (di cui sopra) con il Fondo dei risparmi Tremonti-Gelmini dell'art.64 della 133/2008. Su questo fondo tante erano le promesse, prima tra tutte la meritocrazia. Poi fu utilizzato per pagare lo scatto d'anzianità del 2010. <b>con questo articolo sarebbe stato incrementato con i soldi risparmiati con</b></p>

conmodificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133, nonché il Fondo di cui all'art. 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Lo stanziamento del Fondo è pari a quello degli altri Fondi che vi confluiscono ed è integrato di euro 548,5 milioni nell'anno 2014, euro 484,5 milioni a decorrere dall'anno 2015, riferiti rispettivamente alle economie di cui ai commi da 42 a 48 conseguite negli esercizi finanziari 2014, 2015 e successivi.

Il Fondo è destinato, previa certificazione delle economie effettivamente conseguite e garantendo l'invarianza in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, all'integrazione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla realizzazione di iniziative a carattere nazionale in materia di sicurezza nelle scuole sentite l'Unione delle Province italiane e l'Associazione nazionale dei comuni italiani, nonché alle necessità e alle finalità dell'organico di rete di cui all'art. 50 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

Con decreto del Ministro dell'istruzione. Dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sonostabiliti i criteri per il riparto del Fondo istituito ai sensi del precedente periodo tra le predette finalità.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Sono abrogati il secondo periodo dell'articolo 64, comma 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e il terzo periodo dell'articolo 50, comma 3, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

All'articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono soppresse le parole da “, destinato alle missioni” sino al termine del comma.

76. Lo stanziamento definito dal comma 75 è reso disponibile, limitatamente alla quota data dall'eccedenza delle economie effettivamente conseguite nell'anno scolastico che si conclude nell'esercizio di riferimento rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 7 comma 12 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 133, e di cui all'art. 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n.183, subordinatamente alla verifica tecnico-finanziaria resa dal comitato di cui all'articolo 64, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ne certifica anche l'invarianza sui saldi di finanza pubblica.

**DALL'ARTICOLO 7**

15. All'articolo 1, comma 449 della legge 27dicembre 2006, n. 296 il periodo “ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie” è sostituito dalseguente periodo: “ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie”

**L'aumento dell'orario dei docenti da 18 a 24 ore pari a**

548,5 milioni nell'anno 2014,  
euro 484,5 milioni a decorrere dall'anno 2015

Questo “fondone” avrebbe pagato gli interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici

**SOPPRESSO**

**ogni operazione su questi fondi va sempre verificata e certificata dal Ministero dell'Economia**

**Procedure di acquisto:**

Anche le scuole debbono avvalersi delle convenzioni-quadro stipulate dalla Consip

**Tabella riassuntiva dei tagli per la Scuola**  
**Legge di Stabilità art. 3** così come licenziato al 11/11/2012  
dalla Commissione Bilancio della Camera

esclusi quelli dei commi per cui la Relazione Tecnica non ha ritenuto di fare un calcolo come per i risparmi sui DSGA (c.30-31), per i compensi per le commissioni dei concorsi (c.37) per i giorni di ferie non pagati ai precari (c.44) dunque i nostri calcoli sono per difetto

(milioni di euro)

<b>comma/anno</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
42 bis		6	6
42 ter	20	20	20
42 quater	30		
42 quinquies	47,5	47,5	47,5
42 sexies	83,6	119,4	125,5
46	2,5	7,6	7,6
<b>totali</b>	<b>183,6</b>	<b>200,5</b>	<b>206,6</b>